

ACCORDO DI CONVENZIONE

Tra
La Giunta Regionale della Campania (CF.) nella persona di _____, in qualità di _____ abilitato
alla sottoscrizione del presente atto in forza di deliberazione/decreto n° _____

E
La Società _____, rappresentata con giusta procura datata _____ dal Sig.
_____ (CF/P.IVA _____), di seguito "Società".

VISTI

Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i.;

Il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895;

Le circolari n. 46/1996, n. 63/1996 e n. 29/1998 del Ministero del Tesoro e le circolari n. 1/2011, n. 30/2011 e n. 38/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato in materia di prestiti e polizze assicurative da estinguersi mediante l'istituto della delegazione.

PREMESSO

- che la Società _____ stipula polizze assicurative con i dipendenti della Giunta Regionale della Campania, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni convenzionali" assimilate alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio;
- l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Le ritenute delegate di cui in premessa non dovranno essere superiori ai limiti di cedibilità previsti dal Testo unico approvato con DPR 180/50 e s.m.i., ossia del 1/5 dello stipendio netto del delegante.

Art. 3

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, per la costituzione di posizioni previdenziali assicurative, per l'assicurazione auto c.d. RC, il cui premio può essere pagato mediante delegazione.

Non saranno accettate delegazioni di pagamento nei casi in cui, oltre alla cessione del quinto, lo stipendio del dipendente sia gravato da pignoramenti o pagamenti per assegni alimentari.

Art. 4

In caso di riduzione dello stipendio netto del delegante, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19/1/39 N. 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 TU 180/50 o altre disposizioni di legge (come ad esempio per pignoramenti), la quota delegata su convenzione continua a essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio netto in godimento prima della riduzione.

Art. 5

La Giunta Regionale della Campania provvederà a versare, entro il 10 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, l'importo della stessa mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamento sul c/c bancario n. _____ (codice IBAN _____)

Art. 6

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011 n.1/RGS.

In particolare, la Società si obbliga a corrispondere "*una tantum*" l'onere nella misura fissata dalla circolare del 21 dicembre 2012 n. 38/RGS pari a € 9,00 per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 mensili per ogni delega attiva.

Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni in essere.

La società, all'atto della stipula della presente convenzione, si impegna a versare sul conto corrente intestato a Giunta Regionale della Campania Banco di Napoli IT 40 I 01010 03593 000040000005 la somma di € _____ corrispondente a n°100 delegazioni.

Successivamente, al raggiungimento di tale quota, la Società provvederà, entro il 30 di ciascun mese al versamento corrispondente alle nuove delegazioni concluse. Un estratto del versamento deve essere inviato, a cura della Società, all'ufficio che ha stipulato la convenzione.

Art. 7

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse per cessazione dal servizio del delegante. E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista dal successivo articolo 9.

Art. 8

L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi o truffe e quant'altro di illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso. In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla società.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore all'atto della sottoscrizione ed ha validità di tre anni, con esclusione di rinnovo tacito.

Art. 10

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 11

Le parti eleggono il foro di Napoli quale foro competente in via esclusiva ex art. 29 c.p.c. per qualsiasi controversia eventualmente insorgente tra le parti.

Letta, confermata e sottoscritta.

Per la Giunta Regionale della Campania _____

Per la società _____

Le parti dichiarano di approvare espressamente sensi dell'art. 1341 c.c. gli articoli 7, 8, 9 e 11 della presente convenzione.

Per la Giunta Regionale della Campania _____

Per la società _____

Napoli, li